

COMUNE DI FORMICOLA

PROVINCIA DI CASERTA

AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto dei servizi cimiteriali, meglio descritti nell'articolo seguente, da svolgersi nel cimitero comunale di Formicola (CE).

Art. 2 – Descrizione dei servizi

La ditta affidataria s'impegna a garantire, con mezzi, attrezzature e personale necessario, la fornitura dei seguenti servizi cimiteriali.

A) Inumazione di salma in campo comune:

Sono compresi in tale voce:

- lo scavo della fossa delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, eseguito a mano, o eccezionalmente, laddove possibile, con idoneo mezzo meccanico;
- il trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero o dalla sala mortuaria al luogo di inumazione, compresa l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
- la deposizione accurata del feretro;
- la chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo;
- il trasporto del terreno eccedente in luogo idoneo indicato dall'Ufficio tecnico comunale;
- la risistemazione del terreno, prima della definitiva sistemazione di lapide;
- la pulizia dell'area circostante il luogo di inumazione e riordino del campo;

B) Esumazione ordinaria e straordinaria di salma da campo comune ed eventuale tumulazione in diversa sepoltura all'interno del cimitero stesso:

Le richieste di esumazione ordinaria dovranno essere comunicata alla Ditta appaltatrice con un preavviso di sette giorni, mentre quelle straordinarie con un preavviso di tre giorni.

Sono compresi in tale voce:

- la rimozione di lapidi, stele, contorni marmorei ed altro;
- lo scavo di fossa, eseguito a mano, o eccezionalmente, laddove possibile, con idoneo mezzo meccanico;
- l'esecuzione di una delle seguenti operazioni:
 - a) raccolta dei resti mortali ossei e trasporto degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura nello stesso cimitero, in quest'ultimo caso previa collocazione dei resti in idonea cassetta;
 - b) raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici e loro collocazione in idonea cassa di zinco, apposizione dei sigilli e della targa anagrafica o scritta con pennarello, e trasporto fino all'uscita dal cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- la raccolta in appositi contenitori e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, (CER 200203) rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, nonché dei materiali provenienti da demolizione e costruzione, (CER 170904);
- la chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo ovvero utilizzando il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali in deposito nel cimitero stesso;
- la pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino manto erboso;
- nel caso in cui i resti mortali o gli esiti dei fenomeni cadaverici debbano essere trasferiti in ossario o loculo all'interno dello stesso cimitero, le stesse operazioni della tumulazione della lettera C, e sommariamente: rimozione di lapidi, apertura del loculo o dell'ossario, tumulazione del

feretro o dei resti mortali, intonacatura e pulizia.

C) Tumulazione di salma in loculo:

Sono compresi in tale voce:

- l'apertura del loculo, sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- la pulizia dell'interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di legge;
- l'assistenza al trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione, compresa l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
- la tumulazione nel loculo, chiusura del loculo con mattoni pieni di idoneo spessore o con blocchi di cemento centrifugato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia,
- l'intonacatura della chiusura di mattoni pieni o stuccatura della lastra in cemento;
- la pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione e trasporto a rifiuto.

D) Estumulazione ordinaria e straordinaria di salma da loculo ed eventuale tumulazione in diversa sepoltura all'interno del cimitero stesso:

Le richieste di estumulazione ordinaria dovranno essere comunicata alla Ditta appaltatrice con un preavviso di sette giorni, mentre quelle straordinarie con un preavviso di tre giorni.

Sono compresi in tale voce:

- l'apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- la pulizia dell'interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di legge;
- l'estumulazione del feretro e trasporto dello stesso sino alla camera mortuaria all'interno del cimitero;
- l'apertura del feretro ed esecuzione di una delle seguenti operazioni:
 - a) raccolta dei resti mortali ossei, in caso di completa mineralizzazione della salma, e trasporto degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura nello stesso cimitero o fino all'uscita del cimitero, in questi due ultimi casi previa collocazione dei resti in cassetta di zinco o altro contenitore idoneo e apposizione di sigilli e targa anagrafica;
 - b) ricollocazione degli esiti dei fenomeni cadaverici in idonea cassa, o ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro (come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998) e relativo trasporto fino all'uscita dal cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- la raccolta in appositi contenitori e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, (CER 200203) rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, nonché dei materiali provenienti da demolizione e costruzione, (CER 170904);
- la pulizia, disinfezione e chiusura del loculo vuoto;
- la pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione;
- nel caso in cui i resti mortali o gli esiti dei fenomeni cadaverici dovranno essere trasferiti in ossario o loculo all'interno dello stesso cimitero, le operazioni saranno le stesse della tumulazione della lettera C, e sommariamente: rimozione di lapidi, apertura del loculo o dell'ossario, tumulazione del feretro o dei resti mortali, chiusura loculo e posa in opera di lapide, pulizia.

E) Estumulazione di salma da loculo o da tomba di famiglia con successiva inumazione in campo comune per il completamento del processo di mineralizzazione: Sono compresi in tale

voce:

- l'apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell'interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di legge;
- l'estumulazione del feretro e trasporto dello stesso sino alla camera mortuaria del cimitero; apertura del feretro per verifica dell'avvenuta mineralizzazione della salma alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale solo nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la richiusura del feretro, dopo la constatazione della non avvenuta mineralizzazione, previa eliminazione del coperchio metallico ed esecuzione di quattro fori nella cassa metallica;
- lo scavo della fossa in campo comune, eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- il trasporto del feretro al luogo di inumazione;
- la deposizione accurata del feretro;
- la chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo;
- il trasporto del terreno eccedente a deposito presso il luogo idoneo indicato dall'addetto all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune;
- la pulizia dell'area circostante il luogo di inumazione e riordino del campo.
- la raccolta in appositi contenitori e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, (CER 200203) rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, nonché dei materiali provenienti da demolizione e costruzione, (CER 170904);

F) Traslazione di salma o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero (da loculo ad altro):

Sono compresi in tale voce:

- la rimozione della lapide, apertura del loculo, rimozione del feretro o dei resti mortali e trasporto dello stesso o degli stessi per la tumulazione in altro avello o celletta dello stesso cimitero, previe le stesse operazioni di cui al punto C;
- la raccolta in appositi contenitori e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, (CER 200203) rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, nonché dei materiali provenienti da demolizione e costruzione, (CER 170904);

G) Tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in celletta

Le operazioni comprese in tale voce sono le stesse del punto C, con la differenza che si procede a tumulare non un feretro, ma una cassetta-ossario o un'urna cineraria.

H) Apertura e chiusura di loculo per ingresso di resti mortali o urne cinerarie:

Si tratta di rimuovere la lapide di un avello già occupato, aprire parzialmente la muratura del loculo e tumulare i resti mortali o le ceneri nel loculo, quindi richiudere la parte in muratura.

- la raccolta in appositi contenitori e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata dei materiali provenienti da demolizione e costruzione, (CER 170904);

Art. 3) Doveri generali del personale addetto al cimitero

Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In particolare deve:

- a) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona;
- b) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare all'interno dei locali chiusi e durante le ceremonie funebri;
- c) osservare la dovuta diligenza nell'utilizzo delle attrezzature, delle strutture e dei servizi del cimitero comunale.

Allo stesso personale è, altresì, fatto rigoroso divieto di:

- a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;

- b) ricevere dal pubblico o da imprese compensi o altri emolumenti non dovuti per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Art.4 – Periodi di effettuazione delle operazioni cimiteriali

Tutte le operazioni previste al superiore art. 2, ad eccezione dei punti di cui alla lettera A e C, di norma dovranno essere effettuate nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Le operazioni di cui ai punti A e C, invece, dovranno essere garantite in qualsiasi giorno dell'anno. Potranno essere eccezionalmente proposti dalla ditta aggiudicataria orari differenti, previa richiesta al responsabile dei servizi cimiteriali, con un anticipo di almeno 24 ore.

In caso di salme in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la ditta è tenuta a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati.

Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Formicola – Servizi Cimiteriali

Art. 5 - Carattere dei servizi

Tutti i servizi e i lavori oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di sciopero del personale dipendente della Ditta ad essi assegnato. In tali ipotesi la ditta affidataria si atterrà a quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12.06.1990 e dal D.P.R. n. 333 del 03.08.1990, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali; in caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccetto i casi di forza maggiore accertati, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 9.

Art. 6 – Costo del servizio

Essendo il corrispettivo delle prestazioni previsto “A CORPO”, tutto compreso, la Ditta è tenuta, dietro erogazione del corrispettivo, a rendere le prestazioni in conformità alle specifiche contenute nel presente Capitolato, senza avere null'altro a pretendere che non sia previsto nel Capitolato e quale che sia l'effettiva consistenza delle prestazioni eseguite e degli oneri necessari per dare il servizio completo. L'importo complessivo dei servizi compresi nel capitolato, calcolati secondo le tariffe approvate con deliberazione di G.C. N. 45 del 23/07/2025, **per un periodo di 3 anni (tre)**, con l'opzione di un ulteriore anno, ammonta ad **€ 22.080,00**, dei quali **€ 993,60** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 10.156,80** per costo della manodopera a cui si applica il comma 14 dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023, **oltre IVA al 22%**.

Si precisa che l'importo sopra riportato, ricavato mediamente sulle operazioni effettuate nell'ultimo triennio e su base previsionale, è stato determinato solo ai fini della classificazione dell'appalto e rappresenta un importo presunto, omnicomprensivo, tutto incluso e niente escluso e la Ditta non potrà avanzare richiesta di revisione in aumento del prezzo dell'appalto, anche in caso d'incremento del costo del lavoro per effetto di rinnovi contrattuali dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro.

Alla ditta appaltatrice verrà corrisposto esclusivamente l'importo determinato dalle effettive operazioni eseguite, il cui costo è calcolato come riportato nella tabella delle tariffe cimiteriali approvate con deliberazione di G.C. n. 45 del 23/07/2025, che per completezza si allega, ed al netto del ribasso offerto in sede di trattativa, senza che la stessa possa eccepire contestazioni o riserve, in relazione a un minore o maggiore numero di operazioni effettuate rispetto a quelle poste a base dell'appalto, che si dovessero rendere necessarie nel corso della durata dell'affidamento.

Ad esse, su espressa richiesta del Comune, non essendo anch'esse valutabili in maniera determinata in questa fase, ma solo facendo riferimento a valori desunti dagli anni precedenti dei quali si sono determinati i valori medi, potranno essere aggiunte le operazioni di esumazione/estumulazione che dovessero rendersi necessarie per consentire l'inumazione/tumulazione delle salme. In tale caso la Ditta sarà obbligata ad eseguire anche le suddette operazioni e sarà ricompensata utilizzando le medesime tariffe con applicazione del ribasso offerto in sede di trattativa

Inoltre, il Comune si riserva la possibilità, nel corso dei tre anni di affidamento con opzione di un

ulteriore anno, di predisporre interventi di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, non in relazione alle circostanze sopra richiamate. In tale caso la Ditta, dovrà eseguire le operazioni richieste agli stessi patti e condizioni. A tale riguardo si precisa che la base di partenza della tariffa da concordare sarà quella desunta dalla tabella di cui alla delibera n. 45/2025, ed eventualmente ulteriormente ribassata in sede di contrattazione.

L'Amministrazione si riserva, sempre a suo insindacabile giudizio, il diritto di fare eseguire alla Ditta, a prezzi da concordarsi preventivamente, lavori, servizi complementari ed accessori a quelli oggetto del capitolato o comunque ritenuti necessari ed indispensabili dall'Ente.

Art. 7 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture a scadenza quadrimestrale che saranno emesse dalla ditta affidataria e previa attestazione di regolarità e conferma delle operazioni eseguite da parte del responsabile dell'area tecnica e dell'addetto ai servizi cimiteriali, entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture al Protocollo generale del Comune. Si stabilisce sin d'ora che il Comune, per ottenere la rifusione di eventuali danni debitamente contestati, potrà rivalersi sulla Ditta, attraverso applicazione di penalità da pagarsi mediante ritenuta effettuata sui corrispettivi di cui sopra.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte della Ditta affidataria del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti ed il personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto, dimostrazione da effettuarsi acquisendo l'apposita documentazione probatoria (in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.).

Art. 8 Personale – requisiti e comportamento

La Ditta espletnerà i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale, garantendo la presenza di almeno n. 4 unità, in occasione delle operazioni sopra elencate, e garantirà la piena reperibilità, 24 ore su 24, per eventuali interventi urgenti che dovessero rendersi necessari. In tale circostanza, dovrà assicurare la presenza di un idoneo numero di persone entro un'ora dalla chiamata. Inoltre, in presenza di un funerale, debitamente avvisato dall'Ufficio di Stato Civile, dovrà garantire la presenza presso il Cimitero Comunale di almeno 4 persone per le operazioni di inumazione o tumulazione in qualsiasi giorno della settimana, domenica compresa.

Il personale, utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, deve possedere tutti i requisiti necessari, in particolare dovrà essere personale adeguatamente preparato ed in numero adeguato ad assicurare l'espletamento di tutti gli interventi a regola d'arte.

La ditta affidataria deve fornire all'inizio del servizio i nominativi del personale adibito ai servizi e i nominativi di eventuali sostituti in caso di ferie e malattie. Inoltre, l'impresa affidataria, sempre all'inizio del servizio dovrà comunicare le seguenti informazioni:

- a.** nominativo del responsabile della sicurezza;
- b.** nominativo e riferimento telefonico di un referente della ditta, da contattare anche in forma urgente.

L'impresa affidataria mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune, nonché un contegno e comportamento adeguato, serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio e quindi astenersi dal fumare, mangiare, bere alcolici, parlare ad alta voce e, se in possesso di telefono cellulare, spegnere il ricevitore. Durante il servizio il personale dovrà indossare abbigliamento idoneo alla circostanza e tale da essere immediatamente riconoscibile dagli utenti, eventuali dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in ottemperanza del D.lgs 81/2008. Dovrà inoltre portare bene in vista una tessera di riconoscimento contenente il proprio nominativo e quello della Ditta appaltatrice.

La Ditta si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irrepreensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per la Ditta affidataria.

La Ditta è obbligata al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e

di protezione dei lavoratori.

La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria ed alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dall'Ente o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, l'Ente comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia contributiva e di sicurezza.

Art. 9 - Obblighi della Ditta affidataria

La Ditta affidataria è tenuta a:

- a) rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Capitolato nell'esecuzione dei servizi e dei lavori ivi previsti; per quanto non espressamente sancito, valgono le indicazioni dei regolamenti nazionale e comunale di polizia mortuaria;
- b) assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione ed amministrazione del personale;
- c) farsi carico del corretto impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nel cimitero comunale;
- d) assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o alle strutture comunali durante l'esecuzione dei servizi. A tale scopo la Ditta dovrà essere in possesso di apposita polizza di responsabilità civile in merito all'effettivo rischio lavorativo stimato;
- e) dovrà essere in possesso del documento di valutazione del rischio ai sensi della legge n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e metterlo a disposizione dell'Ente, a sua semplice richiesta;
- f) dovrà sostenere tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

Tutte le operazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite con idonee attrezzature e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei regolamenti comunali.

La Ditta affidataria dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature ordinariamente necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Tutte le attrezzature acquistate a tal fine rimarranno di proprietà della stessa.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza di tali attrezzature sono a carico della stessa ditta affidataria.

E' fatto obbligo all'affidataria di adottare, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull'affidataria, restando la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità e onere.

L'affidataria s'impegna, inoltre:

- a segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture laddove ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza del cimitero;
- a rendersi disponibile a coordinare l'erogazione dei propri servizi con quelli di altre ditte incaricate dal Comune, valutandone, se richiesto, le modalità di intervento;
- ad essere disponibile ad effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, incontri con l'Ufficio Tecnico, che si rendessero necessari, e per quanto non previsto nel presente capitolato;
- a garantire, su apposita disposizione dell'A.C., n. 2 interventi all'anno, a titolo gratuito, riconducibili ai servizi indicati nell'appalto per soggetti non abbienti.

Art. 10 - Prescrizioni tecniche

Tutti i materiali edili necessari per le operazioni cimiteriali, i detersivi, i disinfettanti e la segatura indispensabili per il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali stesse, sono a carico della Ditta, che vi provvederà secondo necessità, senza arrecare ritardo nelle operazioni appaltate.

All'esecuzione delle operazioni cimiteriali possono assistere sia i familiari richiedenti, sia il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, se previsto, sia l'incaricato onoranze funebri, sia

l'addetto ai servizi cimiteriali dell'Ente.

Durante l'esecuzione dei servizi, inoltre, dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per prevenire danni alle sepolture circostanti, che comunque dovranno essere ripulite da eventuali residui di polvere o calcinacci.

Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni saranno consegnati ai familiari e, in assenza di questi, agli addetti al servizio cimiteriale del Comune per la restituzione alle famiglie.

Il referente tecnico responsabile della ditta affidataria o, in sua assenza, gli addetti all'esecuzione dei servizi sono tenuti a segnalare tempestivamente all'addetto ai servizi cimiteriali del Comune qualsiasi problema, contrattempo, inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dei lavori.

Nel caso di operazioni cimiteriali, quando le condizioni di emergenza ed i tempi non lo consentano, il personale addetto dovrà essere in grado di porvi rimedio immediatamente, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e della volontà dei familiari, segnalando successivamente la prestazione effettuata.

Art. 11- Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, nonché agli ordini ed alle prescrizioni dell'addetto ai servizi cimiteriali, rendono passibile la Ditta affidataria di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune da Euro 250,00 a Euro 1.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata. L'importo della penale sarà trattenuto sulle fatture in corso di liquidazione.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, la riprova dei quali è a carico della Ditta affidataria.

La penale è inflitta con lettera motivata dal Dirigente da cui dipende l'Ufficio servizi cimiteriali, con invito a produrre le controdeduzioni entro cinque giorni.

La rivalsa sulle fatture in corso di liquidazione può avvenire senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito.

Dopo la terza contestazione, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 - Responsabilità per danni e controversie

La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, che possono derivare al Comune e/o a terzi per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, e che per ciò stesso sono ad essa imputabili.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali e il personale dell'impresa, durante i servizi stessi.

L'appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'impresa appaltatrice è in ogni caso tenuta a costituire idonea polizza assicurativa per la copertura dei danni di cui al presente articolo e comunque per la copertura di tutti i danni derivanti dal presente appalto, così come indicato nell'articolo seguente.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Nocera Inferiore

Art. 13 - Assicurazioni

L'appaltatore del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell'appalto, tenendo al riguardo sollevato l'Ente nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'affidataria per l'esecuzione dell'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, né di compenso alcuno da parte della medesima.

A tale fine l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari,

complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio preciseate nel capitolato d'oneri.

La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a:

1. euro 1.500.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;

2. euro 1.000.000,00 per danni a cose;

L'appaltatore dovrà comprovare - producendo all'Ente copia del contratto a semplice richiesta e comunque prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipulazione dell'anzidetta assicurazione, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'affidataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 14 - Durata del contratto

L'appalto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data indicata nel relativo contratto di appalto, con l'opzione di un ulteriore anno.

Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto

I servizi relativi al presente appalto non sono subappaltabili, né cedibili, neanche parzialmente. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 16 - Cauzione definitiva

La Ditta affidataria deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, in uno dei modi e nella misura stabilita dall'art.117 del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della stessa Ditta affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Cooperativa.

Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni:

- essere in condizionate e irrevocabili;
- prevedere la clausola di "pagamento a prima richiesta", obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi a venti causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, Codice Civile;
- prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale. Lo svincolo sarà autorizzato in forma scritta, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, in assenza di controversia, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 17 – Servizi a carico del comune e servizi estranei all'appalto

Rimangono di competenza del Comune e saranno gestiti direttamente dal personale comunale:

- le concessioni cimiteriali;
- la fornitura di acqua ed energia elettrica;
- tutte le procedure amministrative collegate al ricevimento o consegna delle salme, nonché alla tenuta dei registri cimiteriali;

Art. 18 – Stipula del contratto – esecuzione

Il contratto dovrà essere stipulato nei modi previsti dalla vigente normativa. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà essere dotato di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Sono altresì a carico dell'impresa i diritti di segreteria nella misura prevista dalle normative vigenti.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, eventualità che con la partecipazione alla gara si accetta senza opporre riserve. Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico della Ditta, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio.

Art. 19 – Valutazione dei rischi e piano di sicurezza

L'appaltatore è tenuto a redigere un piano di sicurezza per quanto attiene ai rischi propri dell'impresa così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Art. 20 – Forme di controllo

L'appaltatore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa (tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...), ai fini di un costante e continuo controllo sulla gestione.

Art. 21- Divieto di attività commerciali

Alla Ditta è vietato svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale nel campo delle onoranze funebri e dei servizi funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori cimiteriali nel territorio comunale .

Art. 22 - Risoluzione del contratto

Il Comune, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con racc. a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti in sede di trattativa MePa;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscono all'affidataria di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- qualora si verificassero da parte dell'affidataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidataria;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.
- in caso di subappalto e cessione del contratto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;

- per inadempienze reiterate, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili, tramite penali;

In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

L'Ente, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Ente stesso a carico dell'affidataria del presente appalto.

Art. 23 - Recesso

L'Ente ha diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all'appaltatore con racc. a.r. nei seguenti casi:

A. giusta causa;

B. reiterati inadempimenti della Ditta affidataria, anche se non gravi;

C. mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico anche relative a modifiche normative in materia di Polizia Mortuaria.

S'intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– qualora sia stata depositato contro l'affidataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'affidataria;

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni all'Ente.

In caso di recesso la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 24 – Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore

Qualora la Ditta affidataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, l'Ente sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e del credito

E' fatto assoluto divieto alla Ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte della Ditta affidataria degli obblighi di cui al comma precedente, l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 26 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s. m. i. la Ditta affidataria autorizza al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La Ditta affidataria s'impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgareli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune.

Art. 27 – Norme e prescrizioni integranti il capitolo

Oltre alle condizioni del presente capitolo, la Ditta affidataria è pure soggetta, in quanto possa occorrere e sia applicabile, al codice civile, alle disposizioni sulla contabilità generale dello stato, al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10 settembre 1990, n.285, alla circolare del Ministero della Sanità de 24 giugno 1993, n. 24.

